

## Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "autorità richiedente", l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
- b) "autorità adita", l'autorità competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
- c) "dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- d) "dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- e) "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506;
- f) "imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato A, nonché i crediti relativi a quelle di natura identica o analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f).

3. L'autorità nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2 è il Ministero dell'economia e delle finanze.

## Art. 3 *Assistenza per le richieste di informazioni*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresì, la natura e l'importo del credito.

3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.